



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 148/2023

PRESA D'ATTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE EMISSIONI DEGLI IMPIANTI DEGLI PICCOLI EMETTITORI NN. AUT. 280, 989, 2071, 2072, 2105, 2250, 2322 E VERIFICA DELLE EMISSIONI 2022 DELL'IMPIANTO MOLTO PICCOLO EMETTITORE N. AUT. 996 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 11 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 31, 32, 42 e 47;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante "Modalità per l'applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030", notificata alla Commissione

Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l'art. 5;

VISTA la deliberazione n. 17/2020 di questo Comitato recante *“aggiornamento degli elenchi di impianti di dimensioni ridotte situati nel territorio italiano ed eleggibile per l'applicazione degli articoli 27, 27-bis para 1, 27-bis para 3 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. per il periodo 2021-2025 a seguito della consultazione pubblica di cui alla deliberazione n. 161/2019 e invio degli stessi alla Commissione europea”* e in particolare l'art. 3 comma 3 ai sensi del quale *“I gestori degli impianti di cui all'(allegato III) eleggibili ai sensi dell'articolo 27-bis para 3 sono tenuti a fornire riscontro all'Autorità Nazionale Competente (Comitato ETS) del sussistere della condizione di cui all'articolo 27-bis para 3, certificando, annualmente nell'ambito della comunicazione annuale delle emissioni, corredandola di Attestato di verifica di verificatore accreditato, il rispetto del limite delle ore di funzionamento delle singole unità di riserva e/o emergenza e qualora tale limite sia superato di rendicontare puntualmente ore effettive di funzionamento ed emissioni associate a ciascuna unità, come dichiarate nel modulo R-EX, (A2_1) nell'ambito della comunicazione delle emissioni”*;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”* e in particolare gli articoli 8, 9 e 11;

VISTA la deliberazione n. 67/2022 di questo Comitato, recante *“Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”*;

VISTA la deliberazione n. 132/2023 recante *“Verifica delle emissioni 2022 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2022 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021 e stima conservativa delle emissioni 2022 per l'impianto n. aut. 1233”*;

VISTA la deliberazione n. 133/2023 di questo Comitato, recante *“Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2022 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021”*;

CONSIDERATO che decorso un intero anno civile in stato di inattività o in regime di sospensione o cessazione definitiva (chiusura) ai sensi dell'articolo 14 comma 8 della deliberazione n. 23/2021 come modificata dalla deliberazione n. 67/2022, il gestore non è tenuto alla comunicazione delle emissioni per l'anno civile in cui è risultato essere *inattivo*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II (Molto Piccoli Emittitori). ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i, la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato sulla base dei documenti di supporto di cui al comma 4, secondo la modulistica disponibile a portale

e *“il Comitato comunica i risultati della verifica al gestore con propria deliberazione entro i 60 giorni successivi al termine per la presentazione delle comunicazioni delle emissioni [...]”*;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I (Piccoli Emettitori), ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i., la comunicazione delle emissioni, corredata di attestato di verifica che può essere condotta fuori sito fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2, è valutata in termini di completezza e coerenza dal Comitato che ne prende atto con propria deliberazione entro 60 giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze o ne stima conservativamente le emissioni ai sensi dell'articolo 8 comma 4 a fronte di mancata comunicazione o comunicazione non conforme alle prescrizioni sul monitoraggio;

CONSIDERATO che limitatamente agli impianti di cui al capo III (unità di riserva e/o emergenza) della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell'articolo 12 comma 2 *“il gestore di un impianto dell'allegato III include nella comunicazione delle emissioni, di cui agli articoli 8 o 11 della deliberazione (23/2021), oppure di cui all'art. 35 del decreto legislativo 47/2020, le unità di riserva o emergenza elencate nel medesimo allegato che nell'anno di riferimento hanno superato le 300 ore di funzionamento annuo”* e ai sensi del comma 3 *“il superamento della soglia di cui al comma 2 comporta la re-inclusione delle unità di riserva o emergenza interessate nel perimetro dell'impianto e nel relativo piano di monitoraggio a partire dall'anno successivo a quello di riferimento”*;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti individuati in allegato 1 alla deliberazione n. 107/2023 sono tenuti all'obbligo di verifica in sito della comunicazione delle emissioni 2022 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione n. 23/2021;

VISTO l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 in base al quale *“il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a inviare la comunicazione delle emissioni entro il trenta aprile di ogni anno”*;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013 ai sensi della deliberazione n. 23/2021”*;

VISTA la Relazione relativa ai gestori di impianti di dimensioni ridotte soggetti all'obbligo di comunicazione delle emissioni 2022 del 11/09/2023 (supplemento alla relazione del 11/7/2023);

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS inerente le Comunicazioni delle emissioni 2022 di accompagnamento alla deliberazione n. 132/2023 per la sospensione di istruttoria dei procedimenti relativi agli impianti con nn. autt. 280, 989, 996, 2071, 2072, 2105, 2250, 2322 ai fini della corretta rendicontazione delle relative emissioni;

VISTA l'acquisizione il 03/07/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 30/06/2023, al gestore dell'impianto n. aut. 280 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot. Prot.0005561.03-07-2023) per la presa d'atto delle emissioni 2022;

VISTA la deliberazione n. 131/2023 recante *“Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l'impianto di dimensioni ridotte n. aut. 2072”*;

VISTA l'acquisizione l'11/07/2023 delle integrazioni documentali, richieste tramite portale il 30/06/2023, al gestore dell'impianto n. aut. 2322 che ha consentito la chiusura dell'istruttoria (Prot.0005687.11-07-2023) per la presa d'atto delle emissioni 2022;

VISTA la deliberazione n. 135/2023 recante "*Rideterminazione delle emissioni consentite 2023-2025 ai sensi dell'art. 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. per l'impianto piccolo emettitore n. aut. 2324 di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 47/2020 in stato di sospensione*";

VISTA la deliberazione n. 147/2023 recante "*Revoca delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra per gli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 n. Aut. 989*";

VISTO lo stato di *sospensione* dell'impianto n. aut. 2324 denominato " L.F. Latersiciliana Produzione S.r.l. - Stabilimento di Collesano (PA)" ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della deliberazione n. 23/2021 modificata dalla deliberazione n. 67/2022 riconosciuto al gestore da questo Comitato a far data dal 15/09/2022, con «inattività» a far data dal 15/11/2021 come dichiarato attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 (istanza SRC-0000029840);

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione n. 23/2021 e consentire ai gestori di adempiere all'obbligo di conformità delle emissioni per l'anno 2021 qualora le emissioni verificate siano superiori alle emissioni consentite per l'anno 2021;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS sulle Comunicazioni delle emissioni 2022 di accompagnamento alla presente deliberazione per la sospensione di istruttoria per gli impianti con nn. autt. 1587, 1634, 1638, 1654 e 2395 ai fini della corretta rendicontazione delle relative emissioni;

VISTO il RENAPE (" 230911_RENAPE IV_.pdf") pubblicato nella sezione del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>);

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella procedura scritta del 14/09/2023

DELIBERA

Art. 1

(Verifica delle emissioni 2022 del Molto Piccolo Emittitore n. aut. 996)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 23/2021, è verificata con esito positivo dal Comitato, la comunicazione delle emissioni relative all'anno 2022 per l'impianto molto piccolo emettitore n. Aut. 996, come riportato in allegato 1.

Art. 2

(Presa d'atto delle emissioni verificate 2022 dei Piccoli Emettitori nn. Autt. 280, 989, 2071, 2072, 2105, 2250, 2322)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 9 della deliberazione n. 23/2021, si prende atto delle emissioni verificate relative all'anno 2022, come riportato in allegato 2, per gli impianti di dimensioni ridotte nn. Autt. 280, 989, 2071, 2072, 2105, 2250, 2322 la cui istruttoria è conclusa positivamente.
2. Gli impianti nn. Autt. 989, 2072 cui al comma 1, le cui comunicazioni delle emissioni non riportano osservazioni del Verificatore o del Comitato ETS sono elencati nell'Allegato 2, tabella 1.
3. Gli impianti nn. autt. 280 e 2105 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni riporta "Osservazioni del Verificatore", sono elencati in Allegato 2, tabella 2 e il relativo gestore è tenuto a conformare i propri sistemi e procedure di monitoraggio secondo quanto segnalato dal Verificatore nel relativo attestato di verifica.
4. Gli impianti nn. Autt. 2250, 2322 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni riporta "Osservazioni dell'Autorità Nazionale Competente", sono elencati in Allegato 2, tabella 3 e il relativo gestore è tenuto ad adeguare i propri sistemi e procedure di monitoraggio a quanto segnalato dal Comitato ETS all'accoglimento dell'istanza sul Portale ETS.
5. L'impianto n. aut. 2071 di cui al comma 1, la cui comunicazione delle emissioni riporta "Raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Competente", è elencato in Allegato 2, tabella 4 e il relativo gestore è tenuto ad aggiornare il proprio Piano di Monitoraggio entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del messaggio di esito del procedimento tramite portale.
6. Gli impianti di cui al comma 1, individuati con deliberazione n. 107/2023 per l'espletamento dell'obbligo di cui all'articolo 9 commi 2 e 3 della deliberazione n. 23/2021 relativamente all'anno 2022, la cui istruttoria è conclusa positivamente, sono riportati in allegato 2, tabella 5

Art. 3

(Obbligo di conformità 2022 per gli impianti nn. autt. 280-2071-2072-2322)

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di conformità per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 23/2021, nelle modalità di cui alla deliberazione n. 133/2023, i gestori degli impianti nn. autt. 280-2071-2072-2322 tengono conto delle emissioni verificate per il 2022 di cui all'articolo 2, nonché delle emissioni consentite 2022 come riportate in RENAPE o in più recente deliberazione di rideterminazione delle relative emissioni consentite.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 adempiono all'obbligo tramite portale, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Art. 3

(Iscrizione delle emissioni nel RENAPE)

1. Le emissioni verificate 2022 degli impianti di cui all'articolo 1, riportate in allegato 1 sono annotate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione ai gestori prevista ai sensi dell'articolo 9, comma 5 e dell'articolo 11 comma 6 della deliberazione n. 23/2021
3. I gestori cui è richiesto l'aggiornamento del piano di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1 comma 5 adempiono entro trenta giorni dal ricevimento di apposito messaggio di notifica dell'esito del procedimento via portale.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni



Allegato 1 – Elenco degli impianti Molto Piccoli Emettitori (MPE) di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto deliberato con deliberazione n. 132/2023

Tabella 1 – Impianti Molto Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono istruite con esito positivo senza osservazioni o raccomandazioni

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione	Emissioni verificate (tCO2 eq)	Esito Istruttoria
1	996	Impianto di Via Lazio 4/A	IREN ENERGIA S.P.A.	14-apr-23	1.586	verificata

Allegato 2 – Elenco degli impianti Piccoli Emettitori (PE) di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021, la cui istruttoria è conclusa con esito positivo ad integrazione di quanto deliberato con deliberazione n. 132/2023

Tabella 1 - Impianti Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica valido e privo di osservazioni

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione ANNO 2023	Emissioni (tCO2 eq)	Esito Istruttoria
1	989	ADDA ONDULATI SPA. CARTIERA	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	27/4/2023	1.776	Attestato di verifica accettato
2	2072	DERAL S.P.A.	DERAL S.P.A.	27/4/2023	11.683	Attestato di verifica accettato

Tabella 2: Impianti Piccoli Emettitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica con “osservazioni del verificatore”

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione ANNO 2023	Emissioni (tCO2 eq)	Esito Istruttoria
1	280	Centrale di Cogenerazione Golosine	AGSM AIM CALORE S.R.L.	21-apr	10.769	Attestato di verifica accettato
2	2105	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A.	27-apr	4.901	Attestato di verifica accettato

Tabella 3: Impianti Piccoli Emittitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica con “osservazioni dell’ANC”

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione ANNO 2023	Emissioni (tCO2 eq)	Esito Istruttoria
1	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	13-mar	8.804	Attestato di verifica accettato
2	2322	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE STABILIMENTO DI SCIACCA (AG)	LATERIZI FAUCI PRODUZIONE S.R.L.	27-apr	17.505	Attestato di verifica accettato

Tabella 4: Impianti Piccoli Emittitori le cui Comunicazioni delle emissioni sono corredate di attestato di verifica con “osservazioni dell’ANC”

Progr.	N. AUT.	Denominazione Impianto	Gestore	Data trasmissione ANNO 2023	Emissioni (tCO2 eq)	Esito Istruttoria
1	2071	IBL S.p.A. - Stabilimento di Cotignola	IBL S.P.A.	17-apr	17	Attestato di verifica accettato

Tabella 5: Impianti piccoli emittitori le cui Comunicazioni delle emissioni 2022 sono ulteriormente verificate ai sensi della deliberazione 107/2023 e ad integrazione della deliberazione n. 132/2023

n. Aut.	Ragione sociale gestore	Stato adempimento	Esito
280	AGSM AIM CALORE S.R.L.	Verifica in sito	Attestato di verifica accettato, con osservazioni del verificatore
989	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	Esonerato da verifica in sito	Attestato di verifica accettato